

Tarsu, anche un minorenni può subire la verifica e ricevere l'avviso

Accertamento

La Cgt Sicilia ha affermato il principio sulla tassa rifiuti in linea con la Cassazione

Nessun limite sul soggetto passivo, la disciplina tributaria prescinde dall'età

Antonino Porracciolo

Anche il minorenni può essere soggetto passivo di imposizione tributaria. Lo afferma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, nella sentenza n. 1080, sezione n. 15, depositata il 7 febbraio 2024.

La vicenda

Il giudizio scaturisce dall'impugnazione di un'ingiunzione di paga-

mento relativa a Tarsu 2008.

La Ctp aveva respinto l'eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente che aveva dedotto di essere ancora minorenni nell'anno al quale si riferiva la pretesa tributaria; nel merito, aveva quindi stabilito che l'importo dovuto andava determinato in base alla tariffa vigente nello stesso 2008.

Proposto appello, il contribuente ha reiterato, innanzitutto, l'eccezione di carenza della propria legittimazione.

La pronuncia

Nel decidere il gravame, il giudice di secondo grado richiama la sentenza 3390/2020 della sezione tributaria della Cassazione, pronunciata in fattispecie relativa a impugnazione di avviso di accertamento per il recupero di Irpef.

Quindi precisa che il fulcro della censura non riguarda la regolarità o meno della notifica dell'atto impositivo destinato a soggetto all'epoca minorenni, essendo pacifi-

co che quella notifica si era perfezionata; piuttosto, si tratta di affrontare la tematica, di stretto diritto, se un minorenni, in quanto privo della capacità di agire, comunque possa essere destinatario di un atto di imposizione tributaria.

Secondo la Corte, la questione va decisa in base a una lettura coordinata degli articoli 1 del Codice civile e articolo 2 del Dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi): infatti, il primo stabilisce che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita, mentre il secondo, per individuare i «soggetti passivi dell'imposta», fa ampio e generico riferimento alle «persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato».

Dunque, prosegue la motivazione, «ogni persona fisica, a prescindere dall'età, è soggetto passivo d'imposta, con la conseguenza che può essere sottoposta a verifica fiscale», abbia essa raggiunto o meno la maggiore età, ed essere eventualmente destinataria di un atto

impositivo all'esito dell'ispezione.

Dall'Irpef alla Tarsu

La sentenza in esame estende la portata della pronuncia del giudice di legittimità, che decideva in materia di Irpef, ai tributi degli enti locali. Si tratta di conclusione condivisibile, dal momento che la disciplina relativa a quei tributi, nell'individuare il soggetto tenuto al relativo pagamento, prescinde dall'età dell'obbligato.

Infatti, secondo la normativa relativa all'Imu (articoli 9, comma 1, Dlgs 23/2011 e 1, comma 743, legge 160/2019), soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili oppure il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su quei beni.

Allo stesso modo, la Tarsu - oggi sostituita, assieme a Tia e Tares, dalla Tari - è dovuta da chiunque occupi o detiene locali o aree scoperte che possono produrre rifiuti urbani (articolo 63 del Dlgs 507/1993).